

Scheda 05 – 2010 INFORMAZIONI REGOLAMENTO REACH

Progetto controllo Miscelatori

Lo scorso ottobre il Forum ECHA ha approvato il progetto di applicazione “REACH-EN-FORCE 2”. Lo scopo di tale progetto è quello di valutare la conformità agli obblighi previsti per i formulatori di miscele rispetto alle pertinenti disposizioni previste per tali attori dai Regolamenti REACH e CLP.

In particolare, le Autorità preposte alle attività di controllo e vigilanza effettueranno un controllo degli obblighi inerenti alla catena di approvvigionamento per le sostanze contenute nelle miscele preparate dai formulatori nonché le prescrizioni per la notifica ai sensi del regolamento CLP. Gli ispettori verificheranno inoltre se le sostanze immesse sul mercato, presenti all'interno di miscele, siano state registrate o pre-registrate. In aggiunta, gli ispettori svolgeranno opera di sensibilizzazione sugli obblighi futuri per gli utenti a valle in relazione ad una scheda dati di sicurezza “estesa”.

Applicazione IVA fatture Agenzia Reach

Le fatture trasmesse dall'ECHA in seguito al pagamento della pertinente tariffa di registrazione non sono soggette all'Imposta di Valore Aggiunto (IVA). Questo perché l'ECHA non esercita un'attività economica ai sensi della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Di conseguenza, per le tariffe definite nel Reg. (CE) N. 340/2008 (“il Regolamento sulle Tariffe REACH”) non si deve pagare l'IVA. Pertanto, l'ECHA non ha numero di partita IVA e le relative fatture saranno prive di IVA. Ai fini della registrazione della vostra IVA e del modello Intrastat è possibile utilizzare il numero ID 2139942-8 dell'ECHA's Finnish Business che viene sempre indicato in ogni fattura dell'ECHA.

A tal fine si richiama l'attenzione sul fatto che l'ECHA non è una società privata e né un fornitore di servizi, ma un'autorità pubblica europea istituita dal Reg. REACH il quale è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'UE. L'articolo 102 del REACH stabilisce che all'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Questo protocollo è parte dei Trattati dell'UE direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri, ed in conformità ad esso l'Agenzia è esentata da ogni tipo di tassa.

Poiché non è un soggetto passivo, l'ECHA non ha un domicilio fiscale in uno Stato Membro e quindi in Finlandia non ha un numero tassazione. Le fatture che l'ECHA invia alle imprese relative alle tariffe per la notifica PPORD, registrazione e altre trasmissioni che essa riceve sono conformi a quanto stabilito dal Reg. REACH e dal Reg. (CE) N. 340/2008.

Pertanto, queste non costituiscono transazioni private, bensì sono tariffe soggette ad una legislazione pubblica direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'UE. Inoltre ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della Direttiva 2006/112/CE, queste tariffe non sono soggette a tassazione in nessuno Stato Membro dell'UE. In assenza di una tassazione delle tariffe in qualsiasi Stato Membro o altrove, l'ECHA non è tenuta a completare le formalità imposte ai soggetti passivi per evitare le doppie tassazioni

Aderente a:



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Sanzione per le aziende che hanno dichiarato erroneamente la loro dimensione (PMI)

A partire dal 1 dicembre l'ECHA imporrà una sanzione amministrativa alle aziende che hanno erroneamente dichiarato la loro dimensione e quindi il loro diritto al pagamento di una tassa ridotta. Nel caso in cui l'ECHA verificherà che le dimensioni dell'azienda sono maggiori rispetto a quanto dichiarato ai fini del REACH, questa dovrà pagare la differenza prevista per la tassa di registrazione, ma anche una sanzione pecuniaria accessoria che varia a seconda della dimensione da 2000 a 20.000Euro

Viene data comunque alle aziende la possibilità di correggere l'errore ed evitare il pagamento della sanzione, purché questo avvenga in tempi brevi e comunque PRIMA dell'assegnazione del numero di registrazione.

A partire dal 2011 l'ECHA intensificherà i controlli in tal senso, campionando un certo numero di aziende che hanno beneficiato della riduzione della tassa di registrazione. A queste aziende verrà richiesta l'evidenza documentale di quanto dichiarato. In caso di errata dichiarazione verranno applicate sia la differenza sulla tassa di registrazione sia la sanzione adeguata ed in caso di mancata prova da parte loro verranno applicate la differenza sulla tassa e la sanzione massime, ossia quelle previste per le grandi aziende (non PMI).

Inserite 8 nuove sostanze svhc nella candidate list

L'ECHA ha oggi ufficializzato l'inserimento in Candidate List di 8 nuove sostanze SVHC come possibili Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione, che portano quindi il totale delle sostanze a 46.

Le nuove sostanze SVHC, così come identificate nel sito dell'ECHA sono:

1. Cobalt(II) sulphate - (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
2. Cobalt(II) dinitrate - (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
3. Cobalt (II) carbonate - (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
4. Cobalt(II) diacetate - (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
5. 2-Methoxyethanol - (Tossico per la riproduzione)
6. 2-Ethoxyethanol - (Tossico per la riproduzione)
7. Chromium trioxide - (Cancerogeno e mutageno)
8. Acidi generati da chromium trioxide e dai suoi oligomeri (gruppi contenenti: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid) - (Cancerogeno)